



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2999 del 2020, proposto da Claudia Musella, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Regione Campania, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Antonio Ziviello, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

e CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI:

A) della graduatoria redatta dal Formez all'esito della prova selettiva del 10/02/2020 afferente al corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di complessivi n. 950 unità, categoria giuridica D, posizione economica D1, a tempo indeterminato presso la Regione Campania – profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM – nella parte in cui non ricomprende la ricorrente poiché illegittimamente valutata con un punteggio pari 20,90/30;

B) del questionario somministrato dal Formez in sede di esecuzione della prova scritta selettiva (– profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM –) – TEST 3 VERSIONE B – indicata al sub A) e segnatamente dei quesiti numeri 34, 38, 41 e 52 in

quanto erroneamente formulati nonché dell'esito della valutazione della prova scritta TEST 3 VERSIONE B attribuita alla ricorrente;

C) quatenus opus sit, del verbale di correzione della prova di cui si ignora forma e contenuto;

D) della graduatoria pubblicata dal Formez sul sito istituzionale del 15/06/2020 (profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM) contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

E) quatenus opus sit, della graduatoria recante la “scelta delle sedi per i candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento” pubblicata il 01/07/2020 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento con indicazione del punteggio conseguito alla prova scritta nella parte in cui illegittimamente non ricomprende la ricorrente;

F) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti,  
nonché,

in via principale per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettante mercé il riconoscimento

del maggior punteggio pari ad almeno di 0,60 (+0,15 a titolo di punteggio erroneamente sottratto per le risposte illegittimamente ritenute sbagliate) per un punteggio complessivo pari ad almeno 21,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie;

in via subordinata per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a 2,00 (+0,50 a titolo di punteggio erroneamente non riconosciuto per ogni risposta illegittimamente non riconosciuta come esatta) per un punteggio complessivo pari a 23,40 con conseguente inserimento della ricorrente nelle impugnate graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che l'eventuale accoglimento del ricorso può produrre effetto su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio, per cui va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto che, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, il predetto incombente va disposto mediante pubblici proclami, sussistendo i presupposti di cui all'art. 49, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto di dover precisare, con le conseguenze stabilite in caso di inosservanza degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), del c.p.a., che l'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 c.p.c., di dover prescrivere le seguenti modalità per la notificazione per pubblici proclami:

la pubblicazione per estratto deve essere effettuata sia sul sito internet della Regione Campania che in quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione interministeriale RIPAM – Formez P.A.;

il relativo annuncio deve contenere l'indicazione degli estremi del ricorso, del

nome del/i ricorrente/i, della denominazione delle amministrazioni intimare e dei provvedimenti impugnati, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, anche con riserva, l'indicazione del numero della presente Ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www. Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.";

Ritenuto di dover stabilire che, entro l'ulteriore termine decadenziale di giorni 15 (quindici), decorrente dall'avvenuta pubblicazione, la parte ricorrente dovrà provvedere, sempre a pena di improcedibilità, al deposito presso la segreteria della Sezione della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

Ritenuto di dover fissare nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini a difesa dei controinteressati nei cui confronti va integrato il contraddittorio, per l'effetto differendo quella già fissata, come in dispositivo;

#### P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami, secondo le modalità e i termini perentori indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 aprile 2021, così intendendosi differita quella, già fissata, del 16 febbraio 2021.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Napoli il giorno 29 ottobre 2020.

**Il Presidente**  
**Maria Abbruzzese**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.